



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

AVVISO PUBBLICO

NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2014 -2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che:

- In data 19/07/2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune, per il triennio 2011 – 2014;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti scade il 18/07/2014;

Risulta pertanto necessario affidare l'incarico professionale di Revisore dei Conti a professionisti abilitati, in possesso dei requisiti di legge e dotare in tal modo l'Ente dell'indispensabile organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all'azione amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina suddetta

VISTI:

- L'articolo 234 comma 3 del d.lgs. 267/2000 modificato dall'art. 1 comma 732 della legge 27 Dicembre 2006 n.296 il quale dispone la nomina di un unico revisore nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane;
- la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana n.402 del 21/02/2013 che ha ritenuto direttamente applicabile agli Enti locali, ricadenti nel territorio della Regione l'art. 234, comma 3, del T.U.E.L., come modificato dall'art. 1, comma 732, della Legge n. 296/2006,
- il parere delle Sezioni Riunite Regione Siciliana della Corte dei Conti n.40 del 1 Giugno 2012, che ritiene che l'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, che prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione

da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, **non è immediatamente applicabile (...)** **agli enti locali della Regione Siciliana;** fermo restando per il legislatore regionale l'obbligo di provvedere, in tempi ragionevolmente brevi e nei modi e con le specifiche che riterrà più confacenti alla particolare realtà dell'Isola, ad un recepimento della norma in questione che appare palesemente orientata ad un miglioramento delle funzione di controllo interno dell'ente locale, attraverso un potenziamento dei requisiti di professionalità specifica e di terzietà ed indipendenza dell'organo di revisione. “.

- il D. Lgs. del 28.06.2005 n. 139 in applicazione del quale l'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali sono stati unificati nell' "Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili" presso il quale è istituito l'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili";
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali;
- il D.M. 31/10/2001 “ Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli Enti Locali ”;
- il D.M. 20/05/2005 “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali;
- l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 che così testualmente recita: *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. ((Sino al 31 dicembre 2014)), gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma”*
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RENDE NOTO CHE:

- il Comune di **Casteltermini** deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti con decorrenza dal 19/07/2014 e comunque, in caso la deliberazione Consiliare sia adottata in data successiva, dalla data di esecutività della deliberazione;
- il revisore contabile verrà scelto dall'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione “A” dell'albo unico), nonché fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, fermo restando, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9 della L.R. 15/1993 secondo cui ciascun membro debba essere comunque iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27.01.1992 n. 88, in attuazione della Direttiva CEE n.84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

-la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/00;

- il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito in base alle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati ed all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/00 e secondo le riduzioni ai fini della razionalizzazione della spesa di cui l'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010;

- i Revisori non debbono trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile e nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario secondo cui:

- *valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;*

- *l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;*

- *I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;*

- *per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia;*

INVITA

Gli aspiranti candidati a presentare domanda con i corretti dati anagrafici e codice fiscale corredata da:

1. Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e/o del registro dei revisori contabili sopra menzionato o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2. curriculum vitae dettagliato;
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs.n.267/2000, secondo cui: *"valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale"*.
 - b) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs.n.267/2000, secondo cui: *"L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico"*



nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza".

"I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".

- c) di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
- d) di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs.n.267/2000;
- e) il rispetto dei limiti di cui all'art.238, comma 1, D.Lgs.n.267/00 secondo cui ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) limitatamente al procedimento in questione.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 05/05/2014 al Comune di Casteltermini presso l'Ufficio protocollo a mezzo:

- 1. servizio postale;
- 2. tramite corriere;
- 3. mediante consegna a mano.

L'istanza potrà essere inviata altresì via PEC all'indirizzo: comunedicasteltermini@pec.it

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non verranno sottoposte al Consiglio Comunale, in ogni caso, le richieste pervenute oltre tale termine e rimane a carico dei soli interessati l'onere del rispetto della scadenza.

Non saranno considerate valide, ai fini della sottoposizione della candidatura al Consiglio Comunale, eventuali domande già pervenute all'ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.



AVVERTENZE:

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Teresa Spoto, Responsabile dei servizi finanziari, Piazza Duomo, 92025 Casteltermini, Ag, tel.n. 0922 929018 e mail: areatre@comune.casteltermini.ag.it

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente ai seguente indirizzo:
www.comune.casteltermini.ag.it

Casteltermini, li 17/03/2014

Il Responsabile dei servizi finanziari

Teresa Spoto
